



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*aprile 2016*

Oggetto: Trasferimento ad altro Collegio – adempimenti.

Rispondiamo in merito agli adempimenti da predisporre nel caso di un proprio iscritto, che abbia presentato istanza di iscrizione ad altro Collegio a causa di trasferimento del proprio domicilio.

Preliminarmente segnaliamo che il Collegio di destinazione non può respingere il trasferimento dell'iscritto proveniente da altro Collegio, tenuto conto che la facoltà di trasferirsi da un Collegio all'altro è assicurata dall'ordinamento al singolo professionista, residuando al Collegio l'accertamento e la verifica delle condizioni presupposte al trasferimento.

Solo in un secondo momento, il Collegio ricevente, dopo aver iscritto il professionista trasferito nel proprio albo, esercita le facoltà previste dalla legge, sulle condizioni di permanenza nell'albo per un professionista, come, ad esempio, il “*godimento del pieno esercizio dei diritti civili*” (art. 4, co1, lett. b, R.D. 275/1929 e art. 2, co. 1, lett. b, L. n. 17/90) “*l'ineccepibile condotta morale*” (art. 2, co. 1, lett. c, L. n. 17/90), “*la specchiata condotta morale e politica*” (art. 2, L. 897/1938), che devono essere posseduti da tutti coloro che siano iscritti all'Albo professionale dei Periti Industriali.

Invero, tale accertamento è costitutivo di uno *status* e, per l'effetto, è condizionato dalla concorrenza dei requisiti determinati dalla legge, tra i quali quello della integrità morale (v. Cass. Civ. SS. UU. 20 ottobre 1993), come la “*condotta morale specchiata*”, di cui all'art. 2 L. n. 897/1939 ovvero “*l'ineccepibile condotta morale*”, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c, L. n. 17/1990).

Ciò premesso, il Collegio, che riceve la domanda di iscrizione all'albo, da parte di professionista, iscritto presso altro collegio territoriale, provvede all'iscrizione, preoccupandosi di comunicarlo immediatamente al Collegio di provenienza dell'istante, congiuntamente alla richiesta di trasmissione di copia del fascicolo matricolare, nonché dei dodicesimi della quota annuale versata per l'anno corrente.

La procedura da seguire è analoga a quella prevista per il trasferimento del tirocinante (estesa all'ipotesi del cambio di domicilio professionale), di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento sul tirocinio, ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, approvato il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubbl. in B.U.M.G. n. 18 del 30.9.2014, in quanto applicabile.

Qualora il professionista non avesse preventivamente notificato il trasferimento al Consiglio territoriale di provenienza, sarà il Consiglio di destinazione a provvedere in ogni caso all'iscrizione, previa comunicazione al Collegio di provenienza.

In tal senso, la comunicazione dell'iscrizione all'albo sarà oggetto di deliberazione consiliare del Collegio di provenienza, affinché possa provvedere alla cancellazione, che risulterà così contestuale alla data d'iscrizione deliberata dal Collegio di destinazione del professionista, evitando così che si verifichi una interruzione di continuità dell'esercizio professionale.